



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE. APPROVAZIONE TETTI DI SPESA BIENNIO 2022-2023 ED ULTERIORI DISPOSIZIONI.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

RICHIAMATO in particolare l'articolo 8-quinquies secondo cui la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, stipulano contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati stabilendo il volume massimo di prestazioni che, le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Unità Sanitaria Locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza, ed il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato;

VISTA la L.R. 32/2007 del 31.7.2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, c. 7 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);

VISTA la DGR n.922 del 29.12.2021 che ha definito il valore massimo di spesa massimo sostenibile, nel biennio 2020-2021, per l'acquisto -ex art 8 quinquies D.Lgs. 502/92 ss.mm.ii. - di prestazioni di specialistica ambulatoriale dalle seguenti tipologie strutture private accreditate: stabilimenti FKT, studi di radiologia, case di cura, studi medici branche a visita definendone gli specifici budget negoziali;

VISTA la nota prot. n. RA/0021076/22 del 20/01/2022 con cui il Dipartimento Sanità, per consentire, nel 2022, l'erogazione delle predette prestazioni ha confermato i tetti di spesa definiti per l'annualità 2021 dalla già detta DGR n. 922/2021;

VISTE le note prot. n.n. RA/116274 e RA/116370/22 del 24/03/2022, agli atti del Dipartimento Sanità con le quali, a titolo di avvio del procedimento per la conclusione degli accordi di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii, è stata intrapresa, con le AASSLL, l'interlocuzione volta anche alla definizione dello schema negoziale per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad Acta n.11 del 29/03/2011 *"Riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori analisi privati. Integrazione manuali di autorizzazione ed*

accreditamento di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 591/P del 01.07.2008 come successivamente modificati ed integrati " con cui la Regione Abruzzo, ha approvato il documento di riordino e di riorganizzazione della rete dei laboratori privati ed altresì recepito l'Accordo Stato Regioni del 23 marzo 2011 sui "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio", prevedendo la necessità di raggiungere una soglia minima di attività ai fini dell'accreditamento dei laboratorio analisi e dei relativi consorzi, pari ad un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivi annui prodotti in sede e non tramite service;

RICHIAMATO altresì il successivo Decreto del Commissario ad Acta n.73/2016 recante "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di specialistica ambulatoriale privata accreditata per l'anno 2016 " con cui veniva stabilita una linea temporale per la regolamentazione dei rapporti negoziali per le tre annualità successive al 2016 (2017-2018 e 2019), stabilendo che il processo per il progressivo raggiungimento delle soglie minime di produzione, avrebbe dovuto concludersi nel 2019;

VISTO l'art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che ha previsto un processo di riorganizzazione della rete dei laboratori analisi pubblici e privati operanti per il Servizio sanitario nazionale, da completarsi entro il 31 dicembre 2022, ribadendo che la soglia minima annuale di efficienza produttiva risulta pari a n. 200.000 esami di laboratorio;

CONSIDERATO che, in questo senso, la Regione Abruzzo con prot. n. RA/0131933/DPF018 del 04/04/2022 ha rimesso alla valutazione del Comitato LEA uno specifico progetto per censire le prestazioni a totale carico privato erogate dalle predette strutture laboratoristiche in modo da verificare il raggiungimento della suddetta soglia minima di produzione mensile;

VISTA la nota prot.n. 0013495-24/06/2022-DGPROGS-MDS-P , agli atti d'ufficio, con la quale il Ministero della Salute ha approvato il progetto della Regione Abruzzo per l'implementazione del processo di aggregazione delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni di laboratorio;

CONSIDERATO che la verifica del raggiungimento delle soglie mensili di efficienza minima di cui al DL n. 73/2021 costituisce presupposto indefettibile per l'accesso alla contrattualizzazione ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii come pure la ricorrenza, in favore delle strutture laboratoristiche, dei requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dai vigenti Manuali regionali;

PRECISATO che, in tal senso, con note prot n .0247533 del 27 giugno 2022 e prot n prot.n. 0248847 del 28/06/2022 il Dipartimento Sanità, ha chiesto, rispettivamente, ai Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL territorialmente competenti e all'Agenzia Sanitaria Regionale, presso cui è costituito , ai sensi dell'art.12 bis della L.R.n.32/07 e s.m.i., l'Organismo Tecnicamente Accreditante, di verificare – per il tramite del GERA - la permanenza dei suddetti requisiti in capo alle strutture della rete laboratoristica privata . Da ultimo, con nota prot. n. 297399 del 05.08.2022, inviata da parte del Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale, nell'ambito della complessiva ricognizione della produzione delle strutture laboratoristiche è stato richiesto di trasmettere i dati relativi alle prestazioni a totale carico del privato, riguardanti il primo semestre 2022, che in aggiunta alle prestazioni rese in favore del SSR, vengono computate ai fini del rispetto delle soglie mensili di efficienza minima richieste dalla normativa vigente;

RITENUTO potersi procedere alla contrattualizzazione dei laboratori analisi, solo all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti richiesti dal Dipartimento Sanità ed alla verifica del raggiungimento della soglia di efficienza minima produttiva individuata dal Legislatore nazionale salvo eventuali, specifiche e motivate deroghe indicate dalla programmazione sanitaria ed assentite dallo stesso Comitato LEA;

STABILITO, in questo senso, che i Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL e l'OTA, per il tramite dell'ASR rimetteranno al Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali, gli esiti delle verifiche richieste nell'ottica di una contrattualizzazione biennale delle strutture laboratoristiche private – aventi titolo, decorrente dal 2023, da definirsi con successivo e distinto provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO, pertanto, delle strutture private accreditate dal SSR per l'erogazione delle ulteriori prestazioni di

assistenza specialistica ambulatoriale riportate all'Allegato 1, Tabella 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

PRECISATO che le strutture di cui ai numeri dal 17 al 19 dell'elenco delle Strutture eroganti prestazioni di FKT, le Strutture eroganti prestazioni di Radiologia di cui ai numeri dal 4 al 6, nonché la struttura n.5 dell'elenco delle Strutture eroganti prestazioni di FKT e Radiologia, riportate nella Tabella 1 recata dall'Allegato 1 del presente provvedimento, hanno recentemente conseguito l'accreditamento istituzionale per l'erogazione delle prestazioni indicate a fianco di ciascuna di esse, sulla base dei provvedimenti giuntali ivi riportati, adottati all'esito del bando di accreditamento ex art. 6 LR n. 32/2007 di cui al DCA n. 41 del 5.05.2016;

CONSIDERATO che, in vista della nuova contrattazione 2022-2024 per la specialistica ambulatoriale, con nota prot.n. 0714142/22 del 4 maggio 2022 è stato richiesto alle Aziende ASL, se sussistessero ulteriori nuove esigenze di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di fisioterapia e di diagnostica per immagini, da inserire nell'ambito dell'offerta a carico del SSR;

PRESO ATTO di quanto riscontrato dalle AASSLL sedi delle strutture di nuovo accreditamento, con le note appresso indicate e conservate agli atti d'ufficio, circa la non necessità di implementare l'offerta a carico del SSR (ASL Pescara nota prot.n.0068805 del 19.5.2022 confermata da successiva nota del 0083298/22 del 04.07.2022 ed ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila nota del 22.06.2022, prot.n. 0124115) ovvero la necessità di garantire l'eventuale incremento delle prestazioni di specialistica ambulatoria nell'ambito e con gli strumenti stabiliti dal Piano operativo per il recupero delle liste di attesa della Regione Abruzzo (ASL Lanciano Vasto Chieti, nota protocollo n. 28223U22-CH del 10.05.2022)

RICHIAMATA, in questo senso, la DGR n. 170 del 04.04.2022 recante *"Rimodulazione del Piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ss.mm.ii.. Presa d'atto e approvazione del "PIANO OPERATIVO PER IL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA DELLA REGIONE ABRUZZO ai sensi dell'art.1 commi 276 e ss. della legge 30 dicembre 2021, n. 234"*, di approvazione del *"Piano operativo per il recupero delle liste di attesa della Regione Abruzzo"*, che ha demandato alle AASSLL l'adozione di specifici Piani di recupero delle suddette prestazioni;

RITENUTO, in ogni caso, necessario garantire la parità di accesso alla negoziazione ex art. 8 quinquies del D.Lgs.n.502/92 e s.m.i. procedendo ad una diversa redistribuzione delle risorse nell'ambito e nel rispetto della previsione di spesa sostenibile dal SSR allo scopo di preservarne l'equilibrio economico-finanziario;

RILEVATA, in questo senso, la necessità di superare il criterio della spesa storica sotteso agli attuali budget contrattuali, rideterminando, attraverso una chiara metodologia, i tetti di spesa negoziali attraverso una redistribuzione delle risorse efficiente, in termini di sostenibilità della spesa, efficace in quanto idonea a garantire appropriatamente le necessità assistenziali dei territori di riferimento, non discriminatoria e premiante le strutture maggiormente rispettose degli adempimenti negoziali e delle vigenti disposizioni normative ad esse sottese;

DEMANDATA, pertanto, la predetta attività ad un ristretto gruppo tecnico, costituito da referenti delle AA.SS.LL., dell'Agenzia Sanitaria Regionale ASR e dei competenti Servizi del Dipartimento Sanità, supportato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali (AGENAS), che il Direttore del Dipartimento avrà cura di istituire prontamente e coordinare, ai fini della remissione - entro il 30 ottobre 2023 - di dettagliata e motivata proposta di documento tecnico, ai fini della definizione dei tetti contrattuali relativi all'immediatamente successiva tornata contrattuale;

RICHIAMATA, allo scopo, la DGR n.46 del 03.02.2021 con la quale questa Amministrazione ha stipulato apposita convenzione con l'Agenzia AGENAS per lo svolgimento di attività strategiche e di supporto finalizzate allo sviluppo, al miglioramento ed al potenziamento del Servizio sanitario regionale;

ATTESO che, con la nota su citata prot. n. RA/0021076/22 del 20/01/2022 il Dipartimento Sanità, ha confermato per l'annualità 2022 per la specialistica ambulatoriale i tetti di spesa definiti per l'annualità 2021;

STABILITO pertanto, in attesa della ridefinizione della metodologia di calcolo e degli specifici budget negoziali, che la contrattazione ex art.8 quinquies D.Lgs.n.502/92 e s.m.i. per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate per le tipologie di Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, gli Studi di Medicina a Branche verrà provvisoriamente effettuata nei confronti delle strutture già contrattualizzate nel biennio 2020-2021, e riguarderà il biennio 2022- 2023, con una previsione di spesa annuale di euro **24.123.406,00** , pari quindi a complessivi euro **48.246.812,00**, ripartiti nei termini dettagliati nella tabella 2 dell' Allegato 1 del presente provvedimento;

DEMANDATO al Servizio Programmazione Economico Finanziario di inserire nel redigendo Programma Operativo 2022-2024 per l'annualità 2023 il medesimo stanziamento di cui alla nota prot. n. RA/0021076/22 del 20/01/2022;

PRECISATO che la conclusione dei contratti con gli erogatori di cui all'Allegato 1, resterà in ogni caso subordinata alla verifica della ricorrenza, in loro favore, dei requisiti stabiliti a livello normativo e contrattuale;

CONSIDERATO che la già detta D.G.R. n. 170 del 04.04.2022 di approvazione del *"Piano operativo per il recupero delle liste di attesa della Regione Abruzzo"*, consente, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ivi indicate come necessitanti di recupero, anche il coinvolgimento delle strutture private accreditate attraverso accordi integrativi che ciascuna Azienda sanitaria potrà concludere alle condizioni e ricorrendo i presupposti delineati dalla stessa deliberazione giunta;

STABILITO, a tutela delle strutture di recente accreditamento non ammesse alla contrattazione relativa al biennio 2022-2023, che le AASSLL necessitanti, in sede di Piani di Recupero ex D.G.R. n. 170 del 04.04.2022, di prestazioni da privato, dovranno prioritariamente coinvolgere le strutture di recente accreditamento, ove ubicate sul territorio di specifica afferenza, per garantire il soddisfacimento di prestazioni di specialista ambulatoriale non assicurate durante la fase pandemica;

PRESO ATTO che la ASL di Teramo, nel riscontrare la richiesta regionale prot. n. 0714142/22 in data 4 maggio 2022, con comunicazione prot.n. 0063542 del 12.5.2022 ha rappresentato la necessità di incrementare, sul suo territorio, l'acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, sia per le prestazioni di diagnostica per immagini, che per le prestazioni di fisiokinesiterapia;

RIBADITA la necessità di garantire il soddisfacimento della domanda assistenziale non erogata in ragione dell'emergenza Covid nell'ambito delle risorse e degli strumenti di cui alla su citata DGR n. n. 170 del 04.04.2022, come precisato dal presente provvedimento;

STABILITO, a tutela e garanzia dei LEA, che al completamento del Piano di recupero aziendale, permanendo le esigenze assistenziali evidenziate dalla ASL di Teramo si valuteranno le iniziative necessarie sulla base delle risorse a disposizione del FSR e dello scenario aziendale di offerta privata accreditata;

RILEVATO, per le motivazioni espresse in premesse, che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza;

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale essendo gli stessi a carico del FSR;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e ognuno per la parte di competenza, con la sottoscrizione del presente atto hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa e alla legittimità dello stesso;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

*Per le motivazioni specificate in premessa,
Che qui si intendono integralmente trascritte e approvate*

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'avvio del procedimento per la conclusione degli accordi di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii, per l'acquisto, nel triennio 2022-2024, di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
2. **DI STABILIRE CHE**
 - Si procederà alla contrattualizzazione ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. dei laboratori analisi, solo all'acquisizione, delle risultanze degli accertamenti sulla permanenza in capo alle strutture della rete laboratoristica privata, dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, nonché alla verifica del raggiungimento della soglia di efficienza minima produttiva individuata dal Legislatore nazionale salvo eventuali, specifiche e motivate deroghe indicate dalla programmazione sanitaria ed assentite dallo stesso Comitato LEA;
 - I Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL e l'OTA, per il tramite dell'ASR, rimetteranno al Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali, gli esiti delle verifiche sulla permanenza dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture laboratoristiche private autorizzate ed accreditate, singole e consorziate, nell'ottica di una contrattualizzazione biennale delle strutture laboratoristiche private aventi titolo, decorrente dal 2023, da definirsi con successivo e distinto provvedimento amministrativo;
3. **DI PRENDERE ATTO**, pertanto, delle strutture private accreditate dal SSR per l'erogazione delle ulteriori prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale riportate all'Allegato 1, Tabella 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. **DI PRECISARE** che le strutture di cui ai numeri dal 17 al 19 dell'elenco delle Strutture eroganti prestazioni di FKT, le Strutture eroganti prestazioni di Radiologia di cui ai numeri dal 4 al 6, nonché la struttura n.5 dell'elenco delle Strutture eroganti prestazioni di FKT e Radiologia, riportate nella Tabella 1 recata dall'Allegato 1 del presente provvedimento, hanno recentemente conseguito l'accREDITAMENTO istituzionale per l'erogazione delle prestazioni indicate a fianco di ciascuna di esse, sulla base dei provvedimenti giuntali riportati in tabella, adottati all'esito dell'espletamento delle procedure di cui al bando di accreditamento ex art. 6 LR n. 32/2007 di cui al DCA n. 41 del 5.05.2016;
5. **DI PRENDERE ATTO** di quanto riscontrato dalle AASSLL sedi delle strutture di nuovo accreditamento, con le note appresso indicate e conservate agli atti d'ufficio, circa la non necessità di implementare l'offerta a carico del SSR (ASL Pescara nota prot.n.0068805 del 19.5.2022 confermata da successiva nota del 0083298/22 del 04.07.2022 ed ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila nota del 22.06.2022, prot.n. 0124115) ovvero la necessità di garantire l'eventuale incremento delle prestazioni di specialistica ambulatoria nell'ambito e con gli strumenti stabiliti dal Piano operativo per il recupero delle liste di attesa della Regione Abruzzo (ASL Lanciano Vasto Chieti, nota protocollo n. 28223U22-CH del 10.05.2022)
6. **DI RITENERE ANALOGAMENTE NECESSARIO** garantire parità di accesso alla negoziazione ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. attraverso una diversa distribuzione delle risorse a disposizione del FSR, nell'ambito e nel rispetto della previsione di spesa sostenibile dal SSR allo scopo di preservarne l'equilibrio economico-finanziario;
7. **DI STABILIRE**, in questo senso, di superare il criterio della spesa storica sotteso agli attuali budget contrattuali, rideterminando, attraverso una chiara metodologia, i tetti di spesa negoziali attraverso una redistribuzione delle risorse efficiente, in termini di sostenibilità della spesa, efficace in quanto idonea a garantire appropriatamente le necessità assistenziali dei territori di riferimento, non discriminatoria e premiante le strutture maggiormente rispettose degli adempimenti negoziali e delle vigenti disposizioni

normative ad esse sottese;

8. **DI DEMANDARE** la predetta attività ad un ristretto gruppo tecnico, costituito da referenti delle AA.SS.LL., dell'Agenzia Sanitaria Regionale ASR e dei competenti Servizi del Dipartimento Sanità, supportato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali (AGENAS), che il Direttore del Dipartimento avrà cura di istituire prontamente e coordinare, ai fini della remissione - entro il 30 settembre 2023 - di dettagliata e motivata proposta di documento tecnico, ai fini della definizione dei tetti contrattuali relativi all'immediatamente successiva tornata contrattuale;
9. **DI STABILIRE CHE**, in attesa della ridefinizione della metodologia di calcolo e degli specifici budget negoziali, che la contrattazione ex art.8 quinquies D.Lgs.n.502/92 e s.m.i. per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate per le tipologie di Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, gli Studi di Medicina a Branche ,verrà provvisoriamente effettuata nei confronti delle strutture già contrattualizzate nel biennio 2020-2021, e riguarderà il biennio 2022- 2023, con una previsione di spesa annuale di euro **24.123.406,00** pari quindi a complessivi euro **48.246.812,00** ripartiti nei termini dettagliati nella tabella 2 di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento;
10. **DI DEMANDARE** al Servizio Programmazione Economico Finanziario di inserire nel redigendo Programma Operativo 2022-2024 per il 2023 il medesimo stanziamento di cui alla nota prot. n. RA/0021076/22 del 20/01/2022;
11. **DI RINVIARE** a successivo provvedimento l'approvazione dello schema negoziale per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e la definizione del procedimento di relativa sottoscrizione;
12. **DI PRECISARE** che la conclusione dei contratti con gli erogatori resterà in ogni caso subordinata alla verifica della ricorrenza, in loro favore, dei requisiti stabiliti a livello normativo e contrattuale;
13. **DI STABILIRE**, a tutela delle strutture di recente accreditamento non ammesse alla contrattazione relativa al biennio 2022-2023, che le AASSLL necessitanti, in sede di Piani di Recupero ex D.G.R. n. 170 del 04.04.2022, di prestazioni da privato, dovranno prioritariamente coinvolgere le suddette strutture elencate ai numeri dal 17 al 19 dell'elenco delle Strutture eroganti prestazioni di FKT, le Strutture eroganti prestazioni di Radiologia di cui ai numeri dal 4 al 6, nonché la struttura n.5 dell'elenco delle Strutture eroganti FKT e Radiologia, riportate nella Tabella 1 di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, ove ubicate sul territorio di specifica afferenza, per garantire il soddisfacimento di prestazioni di specialista ambulatoriale non assicurate durante la fase pandemica;
14. **DI PRENDERE ATTO** altresì che la ASL di Teramo prot.n. 0063542 del 12.5.2022 ha rappresentato la necessità di incrementare sul proprio territorio l'acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, sia per le prestazioni di diagnostica per immagini sia per le prestazioni di fisiochinesiterapia;
15. **DI RIBADIRE** la necessità di garantire il soddisfacimento della domanda assistenziale non erogata in ragione dell'emergenza Covid nell'ambito delle risorse e degli strumenti di cui alla su citata DGR n. n. 170 del 04.04.2022, come precisato dal presente provvedimento;
16. **DI STABILIRE**, a tutela e garanzia dei LEA, che al completamento del Piano di recupero aziendale, permanendo le esigenze assistenziali evidenziate dalla ASL di Teramo si valuteranno le iniziative necessarie per garantirne il soddisfacimento sulla base delle risorse a disposizione del FSR e dello scenario aziendale di offerta privata accreditata;
17. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro, di procederne alla pubblicazione sul BURAT e sul sito ufficiale della Regione Abruzzo, di disporne la notificazione a mezzo PEC alle AASSLL e agli erogatori di cui all'Allegato 1 Tabelle 1 – 2 e la trasmissione ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità per i necessari e successivi adempimenti.

DIPARTIMENTO: SANITÀ - DPF

SERVIZIO: ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI – DPF018

UFFICIO: Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Specialistica Ambulatoriale.

L'Estensore

Dott.ssa Emanuela Cortese

(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Emanuela Cortese

(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Rosaria Di Giuseppe

(firma)

La Direttrice Regionale Vicaria

Dr.ssa Stefania Melena

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dr.ssa Nicoletta Veri

(f.to digitalmente)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====